



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it



Sponsor Tecnico Unico

Stagione Sportiva 2015/2016 Comunicato Ufficiale N° 290 del 17/03/2016

COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO

Nello scorso fine settimana, si sono registrati gravi episodi di violenza nei confronti di due direttori di gara, uno di questi, addirittura in occasione di una gara di Settore Giovanile.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio esprime vicinanza e solidarietà agli arbitri colpiti e, nel contempo, certo di rappresentare il sentimento di migliaia di tesserati che vivono il calcio in maniera sana, lo sdegno per lo scempio che pochi incivili stanno facendo del nostro amato sport.

Il danno di immagine che episodi del genere arrecano all'intero movimento è incalcolabile, in quanto rendono vano ogni sforzo per riportare serenità nel nostro ambiente.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Lazio intende rimarcare che, con l'entrata in vigore del Comunicato Ufficiale n° 104/A della F.I.G.C., pubblicato il 17.12.2014, con la modifica del C.G.S. di cui al C.U. n° 256/A della F.I.G.C. e con l'emanazione delle disposizioni procedurali per l'applicazione del disposto del C.U. n° 104/A citato in precedenza, le società i cui tesserati si rendono protagonisti di comportamenti violenti ai danni degli ufficiali di gara sono tenute al versamento di una sanzione amministrativa pari all'importo delle spese arbitrali del girone della squadra ove si è verificato il fatto.

Si tratta di somme importanti, inoltre è fondato il rischio che i tesserati protagonisti di atti violenti siano citati in giudizio con conseguenze penali e civili per il loro gesto.

Il Consiglio Direttivo del C.R. Lazio intende lanciare un segnale forte di repulsione verso i comportamenti violenti, atteggiamenti che vanno estirpati con decisione, e pertanto ha disposto che per tutte le gare in programma nel prossimo fine settimana, siano esse di calcio a 11 che di calcio a 5, ne sia ritardato l'inizio rispetto all'orario ufficiale, nella misura di seguito indicata:

- **5 minuti di ritardo per tutte le gare di Settore Giovanile sia Regionali che Provinciali.**
- **10 minuti di ritardo per tutte le gare di Lega Dilettanti sia Regionali che Provinciali.**

Il Consiglio Direttivo si è altresì soffermato sulla necessità che la lotta alla violenza non debba essere combattuta esclusivamente con metodiche repressive, ma che sia opportuna una condivisione di obiettivi

tra tutte le componenti federali, Società, Associazione Calciatori, Associazione Allenatori, e anche del mondo arbitrale, in quanto parte integrante, e non avulsa dal contesto.

A riguardo rivolge un pressante appello:

Agli spettatori

Perché assistano alle gare incitando i propri colori, senza che nessuno si senta in diritto di sfogare sui nostri campi le proprie quotidiane frustrazioni

Ai Calciatori

Che si impegnino in una sana competizione agonistica, anche intensa, ma senza perdere di vista il concetto che in mezzo al campo incontrano avversari e non nemici, e che il calcio, fondamentalmente, è un giuoco;

Ai tecnici

Che si adoperino affinché i calciatori , soprattutto quelli di Settore Giovanile, ricevano, oltre alla formazione tecnica, anche una formazione sportiva e morale, in modo che, se non avranno la fortuna, in futuro, di affermarsi come calciatori, possano affermarsi come uomini nella società civile.

Ai Presidenti delle società

Che sappiano individuare soggetti adeguati, sotto tutti i punti di vista, allo svolgimento degli incarichi loro assegnati, emarginando coloro che interpretano violentemente l'appartenenza societaria e l'attività agonistica.

Alla classe arbitrale

Alla quale rinnova la piena disponibilità del Comitato ad intraprendere un percorso condiviso finalizzato ad incrementare la qualità del patrimonio calcistico regionale, un patrimonio che spesso, erroneamente, viene individuato esclusivamente nei calciatori, ma che compete, a pieno titolo, anche agli arbitri. Una migliore qualità complessiva di tutti non può che produrre attività più serena.

Infine, il Consiglio Direttivo, intende avanzare istanza alla F.I.G.C., affinché autorizzi il Comitato a fornire assistenza legale gratuita a quelle società che intendano citare in giudizio i propri tesserati colpevoli di atti di violenza al fine di rivalersi del danno economico e d'immagine subito.

1. ALLEGATI

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- C.U. n. 104/A della FIGC del 17/12/2014
- C.U. n. 256/A della FIGC del 27/01/2016
- C.U. n. 305/A della FIGC dell'11/03/2016

Pubblicato in Roma il 17 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/A

Il Consiglio Federale

Tenuto conto che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento dei fenomeni di violenza ai danni di ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e di settore giovanile;

- ritenuto opportuno integrare le misure esistenti con ulteriori tesse a prevenire e contrastare le condotte violente perpetrate ai danni degli ufficiali di gara in tali settori;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

- a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o
- b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o
- c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S., o
- d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;
- e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

I costi medi gara di cui all'allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

All. A)

CAMPIONATI	COSTO MEDIO GARA
CAMPIONATO DI SERIE D	€700
CAMPIONATO DI ECCELLENZA	€210
CAMPIONATO DI PROMOZIONE	€200
CAMPIONATO DI I CATEGORIA	€70
CAMPIONATO DI II CATEGORIA	€60
CAMPIONATO DI III CATEGORIA	€55
CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALI	€90
CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI	€60
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI	€40
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI	€35
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI	€35
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI	€35
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE	€150
CAMPIONATO NAZIONALE. SERIE B FEMMINILE	€100
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE	€60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE D FEMMINILE	€40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5	€1.000
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 CALCIO A5	€600
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B CALCIO A5	€400
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€200
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A5	€60
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A5	€50
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 CALCIO A5	€40
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES CALCIO A5	€40
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D CALCIO A5	€40
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A CALCIO A5 FEMMINILE	€200
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A5 FEMMINILE	€50

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/A

Il Consiglio Federale

- attesa la necessità di modificare l'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle disposizioni che, emanate per prevenire e contrastare episodi di violenza nei confronti di Ufficiali di gara, prevedono l'adozione di misure amministrative a carico di società dilettantistiche e di settore giovanile;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GENNAIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO II SANZIONI	TITOLO II SANZIONI
VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>Art. 16 Poteri disciplinari</p> <p>1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.</p> <p>2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.</p> <p>2.bis Gli organi della giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, comma 1 lett. d), e), f), comminate alle società in applicazione dell'art. 11, comma 3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.</p> <p>3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.</p> <p>4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.</p>	<p>Art. 16 Poteri disciplinari</p> <p>1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva.</p> <p>2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.</p> <p>2 bis. Gli organi della giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 18, comma 1 lett. d), e), f), comminate alle società in applicazione dell'art. 11, comma 3. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di 1 anno. Se durante il periodo di prova, si incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.</p> <p>3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.</p> <p>4. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono adottare nei confronti dei responsabili di violazioni disciplinari prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo.</p> <p>4 bis. Gli organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali</p>

<p>5. Gli organi della giustizia sportiva possono condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.</p> <p>6. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al procuratore federale.</p>	<p>episodi.</p> <p>5. Gli organi della giustizia sportiva possono condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.</p> <p>6. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al procuratore federale.</p>
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 305/A

In allegato si pubblicano le disposizioni procedurali di carattere organizzativo ed amministrativo inerenti il Comunicato Ufficiale N° 104/A del 17 dicembre 2014.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 MARZO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

PROCEDURA ORGANIZZATIVA – AMINISTRATIVA

Visto il Comunicato Ufficiale n. 104/A del 17 Dicembre 2014, con il quale sono state emanate ulteriori misure atte a prevenire e contrastare le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara;

vista la modifica approvata dal Consiglio federale del 27 gennaio 2016 all'art. 16 del Codice di giustizia sportiva, con l'introduzione del comma 4 bis;

attesa la necessità di stabilire le procedure di carattere organizzativo ed amministrativo, al fine di recuperare le sanzioni amministrative previste dal Comunicato Ufficiale n.104/A;

si è disposto quanto segue:

a) gli organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, che abbiano pronunciato decisioni di cui all'art 16, comma 4 bis del CGS, sono tenuti ad inoltrare tempestivamente all'ufficio della Federazione, all'uopo preposto, tutte le predette decisioni divenute definitive. A tal fine è richiesta la massima collaborazione tra gli organi di giustizia sportiva di I e II grado;

b) è istituito un ufficio federale al quale sono trasmesse le decisioni richiamate alla precedente lett. a). Lo stesso ufficio, verificata la sussistenza dei presupposti di applicazione del C.U. n. 104/A, quantifica la sanzione secondo quanto previsto dal medesimo C.U. ed invia alla struttura nazionale o territoriale competente (Settore Giovanile e Scolastico, Dipartimento Interregionale - LND, Dipartimento Calcio Femminile LND, Divisione Calcio a Cinque- LND, Comitati Regionali - LND) una comunicazione con cui invita a richiedere, nei successivi 10 giorni, alla società interessata il pagamento della sanzione. La società ha tempo trenta giorni, decorrenti dal ricevimento della suddetta comunicazione, per procedere al pagamento. In caso di non ottemperanza, trovano applicazione le disposizioni del C.U. n. 104/A del 17 dicembre 2014;

c) il pagamento delle sanzioni andrà effettuato su un conto corrente della Federazione, i cui estremi saranno indicati nelle richieste di pagamento.